



REGOLAMENTO
delle
COMMISSIONI COMUNALI

Adottato con deliberazione di C.C. n. 59 del 30.09.2011

Art. 1 Istituzione

Il Consiglio comunale istituisce, all'inizio della sua attività amministrativa, commissioni comunali consultive, delle quali possono far parte sia consiglieri comunali che persone esterne al consiglio, dotate di competenza specifica, fissandone il numero e le materie che alle commissioni si intendono attribuire.

Le commissioni, di norma, esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio Comunale, che interessino l'Amministrazione ed esprimono su di essi, in via consultiva, il proprio parere.

E' facoltà del Consiglio Comunale istituire commissioni comunali consultive con un proprio regolamento, in relazione ad una particolare materia, diverso dal presente.

Art. 2 Composizione e costituzione

Le commissioni sono composte da n. 7 (sette) membri ciascuna, di cui **tre** espressi dalla maggioranza consiliare e **tre** espressi dalla minoranza consiliare e dall'assessore competente per materia, membro di diritto o da un consigliere comunale, appositamente delegato dal Sindaco, con funzioni di Presidente.

Le commissioni, per un migliore conseguimento delle proprie finalità, possono decidere di invitare ai propri lavori, rappresentanti di gruppi, di associazioni, di albi professionali, della scuola, delle forze politiche e sociali.

La partecipazione alle commissioni consiliari è gratuita, quando non diversamente stabilito.

Le commissioni sono costituite, con provvedimento della Giunta Comunale da adottarsi entro 10 gg (dieci giorni) dalle designazioni.

A tal fine i gruppi consiliari, entro 15 gg. dall'adozione della deliberazione consiliare con la quale vengono istituite le commissioni comunali, devono comunicare –per iscritto- all'Ufficio Segreteria del Comune i nominativi dei commissari.

Se non dovessero pervenire le sei designazioni, la commissione sarà costituita con un numero di componenti pari a quello delle designazioni pervenute.

Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale della avvenuta costituzione delle commissioni e di ogni successiva variazione.

I componenti delle commissioni sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 3 Decadenza e surroga

I componenti delle commissioni che senza giustificato motivo non presenziano a 3 sedute consecutive, decadono automaticamente .

La Giunta Comunale provvede alla sostituzione del componente decaduto, entro 10 giorni dalla nuova designazione, che dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla richiesta.

Il candidato decaduto non può essere rieletto per l'intero mandato amministrativo in nessuna commissione.

Art. 4 Presidenza

Le commissioni sono presiedute dall'assessore competente o da un consigliere comunale appositamente delegato dal Sindaco.

Art. 5 Convocazione delle Commissioni

Il Presidente convoca la commissione, secondo le necessità espresse dal Sindaco o dagli Assessori competenti, mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissioni, presso il loro domicilio o tramite e-mail, al Sindaco e all'assessore competente per materia, **almeno tre giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza, salvo casi eccezionali.**

La convocazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line.

L'eventuale documentazione utile per lo svolgimento dei lavori sarà messa a disposizione ed inoltrata, di norma, con l'avviso di convocazione, salvo casi eccezionali.

Art. 6 Funzionamento

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno **la metà dei componenti.**

La commissione delibera a maggioranza assoluta dei votanti, intendendo la metà più uno dei votanti.

Ogni commissario ha diritto ad un solo voto; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Di norma l'esame degli oggetti si conclude con un parere messo ai voti. Detto parere non è vincolante.

Nell'eventualità che le Commissioni non pervenissero alla formulazione del parere richiesto nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione della commissione, questo non preclude la trattazione dell'argomento da parte dell'organo competente.

Art. 7 Segreteria e verbalizzazione

Il Segretario della Commissione, individuato nel responsabile del settore di competenza o, in casi eccezionali da un suo delegato, dirama le convocazioni, partecipa ai lavori della commissione, redige e conserva i verbali delle riunioni e li trasmette in copia ai Commissari, al Sindaco, alla Giunta Comunale e al settore di riferimento, per gli adempimenti di competenza.

I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

In casi eccezionali, il segretario della commissione può essere scelto dal Presidente tra i componenti della stessa, con il compito di redigere il verbale, salvo gli altri adempimenti che rimangono in capo al Responsabile di settore o suo delegato

Art. 8 Sedute delle commissioni

Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

La sede delle riunioni delle Commissioni è stabilita presso la sala Giunta, salvo che il Sindaco, per questioni di disponibilità, comunichi al Presidente una sede diversa.